

CIRCOLARE N. 11
22 FEBBRAIO 2011

**La Comunicazione delle operazioni con
soggetti aventi sede, residenza o domicilio in
paesi a fiscalità privilegiata: verifica della
periodicità di presentazione per il 2011**

© Copyright 2011 Acerbi & Associati®

Il 28 febbraio 2011 scade il termine per la presentazione della prima comunicazione delle operazioni intercorse con i **paradisi fiscali relativa al 2011** (precisamente, quella relativa al mese di gennaio). Si pone, conseguentemente, la problematica (non esaminata dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E/2011, già commentata con la circolare di Studio n. 5 del 2011) dell'individuazione della **periodicità** che, se mensile, obbliga a rispettare tale scadenza.

Il primo punto fermo per questa valutazione è rappresentato dalla considerazione per cui la periodicità è stabilita per **anno solare**. Nonostante il monitoraggio delle operazioni in commento sia partito dal 1 luglio 2010 non sembra, quindi, corretto mantenere in via automatica per il primo semestre 2011 la periodicità assunta per il secondo semestre 2010; appare, al contrario, maggiormente aderente al disposto normativo un nuovo **controllo sui requisiti** per l'accesso al regime trimestrale a valere su **tutto l'anno solare 2011**, che può condurre a risultati del tutto diversi da quelli ottenuti per il secondo semestre 2010.

In mancanza di orientamenti sul punto da parte dell'Agenzia, per la valutazione della periodicità 2011 appare di fatto scontato l'obbligo di ricostruire l'ammontare delle operazioni intercorse con i paradisi fiscali nei **quattro trimestri solari del 2010**.

Si tratterebbe di una soluzione coerente con quanto sostenuto dalla stessa Agenzia nella circolare n. 53/E/2010 relativamente all'individuazione della periodicità in fase di prima applicazione della norma. Di fatto, in base ai criteri contenuti nell'art. 2, comma 1, del DM 30 marzo 2010:

- i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri solari del 2010 e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale **non superiore a 50.000 euro** possono accedere al **regime trimestrale** (con la conseguente prima scadenza fissata al 30 aprile 2011);
- in caso di superamento della soglia anche solo per una delle categorie di operazioni in un trimestre, è obbligatorio presentare le comunicazioni con **cadenza mensile** (con prima scadenza alla fine di febbraio 2011).

Nel conteggio di cui sopra dovrebbero di certo computarsi anche le operazioni dei **primi due trimestri solari del 2010** (non oggetto di comunicazione all'Agenzia delle Entrate), prestazioni di servizi comprese; si ricorda infatti che, ai fini della verifica della periodicità in fase di prima applicazione della norma, le prestazioni di servizi erano state ritenute componenti da includere nel calcolo dalla C.M. n. 53/E/2010 a partire dal 1 gennaio 2010.

Si tratta di un conteggio di certo laborioso, per la necessità di valutare anche operazioni mai oggetto di comunicazione all'Agenzia; è, quindi, presumibile che, così come avvenuto nel 2010, molti operatori decidano di adottare la **periodicità mensile su base volontaria**, così come del resto previsto dalle stesse disposizioni attuative dell'adempimento.

Sul punto va ricordato quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate con la C.M. n. 2/E/2011 (§ 3.2): ad avviso dell'Agenzia, la scelta della periodicità mensile **vincola** il contribuente almeno sino al termine dell'anno solare in cui la scelta è stata esercitata "e, comunque, sino a successiva revoca da esercitarsi barrando nel modello relativo alla prima comunicazione utile l'apposita casella denominata «Variazione di periodicità»".

I contribuenti che hanno optato per la periodicità mensile nel 2010 possono, quindi, continuare ad operare con periodicità mensile su base volontaria, non barrando la suddetta casella e presentando, come di regola, i modelli **entro la fine del mese successivo** a quello di riferimento delle operazioni.